

ECC.MA CORTE D' APPELLO MILITARE DI ROMA

ATTO DI APPELLO

Difensore fiduciario di Milde Max Josef, nato a Niederhermsdorf (Germania) il 20 novembre 1922, residente a 28203 Brema (Germania), Via Lubeckerstrasse n. 9, imputato nel procedimento penale n. 62/02 R.G.n.r. (n. 64/05 R.G. Dib.), propongo appello avverso la sentenza n. 49 emessa dal Tribunale Militare della Spezia, in data 10 ottobre 2006 (dep. 2 febbraio 2007), con la quale è stato condannato alla pena dell' ergastolo con le conseguenti pene accessorie ed i capi civili

L'appello investe il provvedimento nella sua interezza, deducendo i seguenti motivi.

Contraddittorietà ed insufficienza della prova in ordine al capo d'imputazione; violazione dell'art. 192 co. 2 c.p.; illogicità della sentenza.

La pronuncia di condanna in ordine alla responsabilità dell'imputato trae fondamento dalle seguenti circostanze (testualmente enucleabili dalla sentenza):

- 1) <<nel corso del dibattimento, la testimone Carletti Felicina, esaminata una fotografia in primo piano del giovane militare Milde>> riconosce senz'altro l'imputato <<ricordandone con sicurezza il nome e le circostanze in cui lo riconobbe>> (del tutto estranee ai fatti di cui al capo d'imputazione);
- 2) <<[di aver transitato con Wolf] insieme ad altri appartenenti al corpo musicale a

qualche centinaio di metri da un fienile in fiamme e di aver saputo da altri militari incontrati sul cammino che gli occupanti di quella costruzione, tra cui donne e bambini, erano stati uccisi mentre cercavano di sfuggire alle fiamme>>;

3) <<dei diversi “atteggiamenti” che Milde ha assunto nei confronti della giornalista e scrittrice Kohl Cristine, in anni recenti, rispetto alla vicenda per cui è procedimento>>;

4) dalla circostanza che <<la sera del 28 giugno 1944, presso il comando della feldgendarmerie stanziato a “Villa Carletti”, vi fosse stata una riunione presieduta dal Capitano Barz, diretto superiore di Milde. Considerata la posizione di sottoufficiale rivestita da Milde e la sua accertata presenza in quella Villa, è ragionevole ritenere che anch’egli vi avesse partecipato ricevendo, per il giorno seguente, istruzioni facilmente desumibili da quanto verificatosi>>.

Sta di fatto però che i suddetti elementi, presi in considerazione dal Tribunale per fondare la decisione, non sono sufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputato.

Con un simile *modus operandi* l’autore della sentenza gravata ha finito con il by-passare le regole di valutazione della prova e l’obbligo argomentativo imposto nello specifico codice di rito.

Ora chi scrive non ignora che il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dandone a ciascuna di esse, come pure al loro complesso, il peso e il significato ritenuti più opportuni. Ma tutto questo può essere fatto dopo una esauriente verifica di ogni “emergenza” acquisita al fine di accertare la loro idoneità o meno a dare dimostrazione della responsabilità dell’imputato dando poi conto dell’*iter* argomentativo da lui seguito attraverso una motivazione logicamente e giuridicamente corretta.

Di tale sforzo argomentativo non vi è alcuna traccia nel provvedimento gravato; di talché il *decisum* dei giudici spezzini è completamente scollegato dalle risultanze processuali le quali non provano che l'imputato abbia materialmente partecipato all'eccidio delle popolazioni civili.

Di più.

Si sa: il giudizio sulla rilevanza, attendibilità ed affidabilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente al giudice di merito. Tuttavia, a scongiurare il rischio che tale libertà possa essere talvolta esercitata in modo arbitrario, è pur sempre attribuito alle parti il potere di attivare sulla motivazione della decisione un controllo di legittimità teso ad accertare se, del convincimento che si è formato, il giudice abbia indicato le ragioni e, dunque, se egli abbia rispettato i criteri di correttezza, completezza e logicità. Specificamente, è consentito verificare se le giustificazioni apportate siano <<*plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (cosiddetto principio di completezza), siano aderenti a quest'ultimo (cosiddetto principio di correttezza), che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili, e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (cosiddetto principio di logicità)*>> (v. per tutte, Sez. I, 22 maggio 1989, Barranca, in *Riv. pen.*, 1990, 666).

E' proprio sull'osservanza di questi parametri, unitamente al rispetto dei criteri fissati nell'art. 192, che Codesto Giudice del controllo è chiamato a vigilare.

L'impugnata sentenza non si sottrae, sotto questo profilo, ad erosive critiche per vizio di motivazione correlato all'inosservanza della regola di giudizio a cui far capo per la valutazione delle dichiarazioni rese da "compagni d'armi".

Pacifico che tutto l'impianto accusatorio ruoti intorno alle propalazioni provenienti da commilitoni ad eccezione della Sig. Carletti Felicina. Ne consegue che occorre, di necessità, verificare se le parole di questi possano di per sé, ove esplorate alla

luce dei criteri di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p., sorreggere la pronuncia di responsabilità a carico del Milde.

Il Tribunale, seguendo acriticamente le affermazioni della Pubblica Accusa, è arrivato a dichiarare la penale responsabilità dell'imputato solo per <<... aver assunto un atteggiamento di sostanziale indifferenza nei confronti delle ingiustizie...>>.

Tutto ciò premesso, appare evidente come le singole circostanze indizianti non raggiungano quel grado di gravità probatoria e di precisione indispensabile per passare alla valutazione complessiva dei medesimi.

L'autore della sentenza impugnata, ignorando le regole di governo della prova ex art. 192 co. 2 c.p.p., ha proceduto ad una valutazione complessiva di quegli elementi che ha erroneamente ritenuto indiziari, cercando così di risolvere l'assenza e/o ambiguità indicativa degli stessi singolarmente presi.

L'affermazione dell'estensore, secondo cui << la pattuglia di Milde abbia operato con modalità analoghe a quelle degli altri drappelli militari>> e sulla <<consapevole partecipazione del sottufficiale sia alla pianificazione che alla realizzazione del fatto manifestamente criminoso>> è assolutamente contestabile perché dalle prove acquisite al fascicolo del dibattimento non emerge nulla; quel che resta è l'ossessiva ricerca di dati o circostanze che comprovino "de negativo" la sua innocenza.

In totale assenza di elementi ulteriori non può che pervenirsi a pronuncia assolutoria.

Inutilizzabilità delle prove assunte in violazione dell'art. 63 c.p.p.; erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa; vizio di motivazione.

Pacifico che tutto l'impianto accusatorio, fatto proprio dal giudice di prime cure, ruoti intorno al contributo narrativo di << alcuni subordinati (come grado) dell'imputato (Wolf, Bernhold e Huhn).

Sia chiaro che non si vuole oggi instare per l'instaurazione di un procedimento penale a carico dei testimoni in questo processo, giacché, pur nell'impegno difensivo, nessuno gode del male altrui. Piuttosto, si chiede, con la massima persuasione di essere nel giusto, che la Corte Ecc.ma addivenga a dichiarare l'inutilizzabilità di dette propalazioni.

Inutilizzabilità rilevabile anche dal giudice *ex officio* in ogni stato e grado del procedimento.

Il giudice di prime cure <<ritiene che la semplice circostanza di aver fatto parte del disciolto corpo Musicale della divisione "Hermann Goring" non possa implicare, di per sé, l'assunzione della posizione di persona da sottoporre ad indagini. A Tal conclusione si giunge considerando che i militari musicisti furono assegnati a vari reparti e che, inoltre, anche il trasferimento presso la Felgendarmerie non possa implicare, in mancanza di elementi indizianti, l'attribuzione di responsabilità>>.

Sorprende il lettore della sentenza come in un fatto così atroce possano esistere "figli e figliastri" e, che dalla premessa d'una responsabilità affermata in via indiziaria, segna un elenco di elementi circostanziali che lumeggiano non già la convergenza, grave, concordante e plurima della *probatio semiplena* di colpevolezza, quanto l'inconsistenza – a censurabile paura del Giudice di prime cure- di una non fallata prova d'innocenza.

Si stravolgono le regole del gioco.

dell'imputato in procedimento connesso, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p.: tale essendo la sostanza, la circostanza che difettesse la formale attribuzione di quelle qualità in capo ai testimoni non può certo porsi a carico dell'imputato, la cui difesa aveva comunque a più riprese sollecitato quell'ampliamento soggettivo dell'azione penale.

Pertanto, il Giudice di primo grado, ben avrebbe dovuto verificare le dichiarazioni accusatorie alla stregua degli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Black-out sul punto.

E' vero che le dichiarazioni dei commilitoni sono sicuramente confermate in larga parte da elementi obbiettivi, quali la effettiva presenza del Milde in quei giorni nei luoghi della strage, la reale appartenenza Musikkorpos, l'inserimento del Milde nella Feldgendarmerie e la presenza del Milde a "Villa Carletti" (assieme ad altri 80 musicisti).

Non è però di quello che si discute, bensì esclusivamente se il Milde ha partecipato alle atrocità poste in essere in quel "maledetto giorno". E' su questi fatti che sarebbe stato doveroso domandarsi se sussistano altri elementi di prova, tali da garantire l'attendibilità delle deposizioni accusatorie.

Focalizzando in tal modo l'attenzione, è facile avvedersi che non vi sono affatto elementi idonei alla verifica in parola, che non derivino puramente e semplicemente dal contesto generale nel quale i fatti si sarebbero svolti.

Proprio l'aspetto "ambientale", tuttavia, rappresenta il prevalente elemento obbiettivo al quale si deve fare riferimento per valutare il contenuto delle diverse deposizioni testimoniali, completamente "trascurato" dal giudice di prime cure.

Anche per queste considerazioni, si ritiene che le prove acquisite, oltre che comunque ed insuperabilmente inutilizzabili, siano anche gravemente insufficienti

a fondare una pronuncia di condanna, come ha fatto il Tribunale della Spezia nella sentenza che qui si impugna.

Quanto alle conseguenze della dedotta inutilizzabilità delle prove irrualmente assunte, non pare si versi in ipotesi di conseguente nullità della decisione posto che l'inutilizzabilità delle prove non intacca la regolarità dell'intero *iter* processuale.

Piuttosto, comporta che quelle dichiarazioni non possono essere utilizzate ai fine della decisione, la quale dovrà pertanto trovare fondamento esclusivamente sulle altre prove, legittimamente acquisite al dibattimento.

In concreto, peraltro, anche per quanto si è appena detto in materia di riscontri, altre prove sulla condotta fattiva del Milde, non vi sono.

Unica conseguenza possibile della invocata declaratoria di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p. di tutte le dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere sentite fin dall'inizio in qualità di indagati o imputati è dunque l'assoluzione nel merito, in subordine anche ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p. dell'imputato.

P.Q.M.


Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Militare di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, assolvere l'imputato dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Con alta considerazione.

Allego nomina fiduciaria del Sig. Milde Max Josef.

La Spezia, 22 marzo 2007

Avv. Iacopo Memo



MAX JOSEF MILDE

D - 28203 BREMEN, den 07. März 2007
Lübecker Straße 9

An den
Militär - Gerichtshof LA SPEZIA
Piazza d' Armi, Nummer 12
I - 19100 LA SPEZIA

Hiermit erteile ich meinem Wahlverteidiger, dem Rechtsanwalt

**IACOPO MEMO vom Gerichtsstand La Spezia
Via Sant' Antonio, 7
I - 19121 LA SPEZIA**

VOLLMACHT, dass er vor dem Militär - Appellationsgerichtshof Rom Berufung einlegen möge gegen das am 10. Oktober 2006 gegen mich verkündete Urteil erster Instanz des Militärgerichtshofes von LA SPEZIA (Urteil Nummer 49, zur Nummer 62/02 des Hauptregisters der Strafanzeigen, beziehungsweise Nummer 64/05 des Registers der Vorermittlung), welches am 09. Februar 2007 durch Übergabe zugestellt wurde. Ich widerrufe die Vollmacht des bisher in Italien ernannten Verteidigers.

**Die mir zur Last gelegten Taten habe ich nicht begangen.
An dem zur Anklage gebrachten Geschehen bin ich unschuldig.**

Bremen, den 07. März 2007



MAX JOSEF MILDE

D - 28203 BREMA li 07. marzo 2007
Via Luebecker Strasse, numero 9

Al Tribunale Militare di LA SPEZIA
Piazza d' Armi, numero 12
I - 19100 LA SPEZIA

Con questa conferisco **PROCURA** al mio difensore fiduciario, l' avvocato

**IACOPO MEMO, del Foro di La Spezia
Via Sant' Antonio, 7
19121 LA SPEZIA**

che il da me nominato, davanti alla Corte Militare di Appello di Roma voglia interporre ricorso in appello contro la sentenza di primo grado pronunciata il 10 ottobre 2006 a carico mio dal Tribunale Militare di LA SPEZIA, (numero 49 al numero 62/02 del Registro generale notizie di reato, rispettivamente numero 64/05 del Registro DIB) notificata mediante consegna di copia il 09 febbraio 2007, revocando espressamente il difensore precedentemente nominato in Italia.

**Sono io tutto estraneo ai fatti a me addebitati. Non ho commesso nessun reato.
E sono di tutto innocente a tutti gli elementi oggetto dell' accusa.**

Brema li, 07 marzo 2007

